STAZIONE UNICA APPALTANTE

per conto di

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M., INDETTA DALLA MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO S.P.A., PER L'APPALTO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI E DEI SERVIZI CONNESSI, PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO.

CIG 9877551CEF

Art. 1 - DEFINIZIONI

Salvo diversa specifica indicazione, i termini definiti nel seguente elenco avranno i seguenti significati:

Aggiudicatario o Fornitore: l'impresa risultata aggiudicataria della gara di appalto e che sottoscriverà il Contratto obbligandosi nei confronti della Società e a quanto nello stesso previsto;

Attività: Le attività di fornitura programmata secondo quanto stabilito dalle presenti Condizioni e dai Documenti di Gara.

Forniture extra: Le forniture aggiuntive rispetto a quelle oggetto della presente gara ed eseguite su richiesta o previa autorizzazione della Società.

CM: Capitolato Merceologico e schede tecniche

Conduzione: gestione ed erogazione di un Servizio secondo le quantità, le caratteristiche ed i tempi contrattualmente definiti tra le Parti, con lo scopo di garantirne la continuità e la regolarità.

Contratto: si intende il contratto sottoscritto tra la Società e l'Aggiudicatario.

Corrispettivo delle forniture extra: Corrispettivo dovuto dalla Società a fronte delle forniture extra, il cui importo è determinato in funzione dei listini di riferimento riportati nell'Allegato 1.A - Offerta Economica ribassati dello sconto offerto dall'Aggiudicatario in fase di gara.

Fornitura: Fornitura di derrate alimentari per i centri cottura degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari comunali, nonché del centro cottura.

Parti: Società e l'Aggiudicatario (o anche denominato Fornitore).

Penale: sanzione pecuniaria che deve pagare il Fornitore qualora violi le clausole contrattuali, secondo quanto disciplinato all'art. 27.

Periodo Istruttorio di Osservazione: indica il periodo la cui durata sarà stabilita dalle Parti nel Contratto e che decorre dalla data di efficacia del Contratto stesso ed al termine del quale (Periodo Istruttorio) i Servizi di fornitura delle derrate si considereranno a tutti gli effetti operativi.

Preposto o Responsabile Operativo: persona nominata dal Fornitore quale proprio referente nei rapporti con la Società.

Richiesta di fornitura: il documento con il quale la Società richiede l'esecuzione di una specifica fornitura.

Servizi o singolarmente Servizio: si intendono i servizi di fornitura oggetto del Capitolato Merceologico.

Sistema Qualità: l'insieme di attività, processi, procedure, strumenti, responsabilità e mansioni adottati e implementati dall'Aggiudicatario per la gestione organica e il monitoraggio della propria organizzazione nell'esercizio delle proprie attività di distribuzione.

Sito: si intendono i centri cottura degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari comunali, in possesso a vario titolo ed utilizzati dalla Società;

Società: si intende Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

Terze Parti o Terzi: sono soggetti terzi rispetto alle Parti.

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Le presenti Condizioni disciplinano i termini e le condizioni in base ai quali l'Aggiudicatario fornirà il servizio di Fornitura di Prodotti Alimentari Surgelati per i centri cottura degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari comunali, gestiti dall'Azienda Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

I Servizi da svolgersi a favore della Società sono descritti e individuati nelle schede tecniche, che costituiranno parte integrante del successivo Contratto di fornitura, e dovranno essere svolti dall'Aggiudicatario come nello stesso Contratto specificato e nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati dalla Società.

L'Aggiudicatario, si impegna, nei confronti della Società, a fornire un Servizio con responsabilità di risultato finale, con conseguente recupero di risorse economiche.

Il Fornitore, pertanto, si impegna a far conseguire alla Società i seguenti obiettivi fondamentali:

- un servizio integrato in grado di consegnare le derrate alimentari e l'esecuzione dei servizi connessi, indispensabili alla funzionalità dei centri cottura gestiti dalla Committente;

- un livello di forniture tempestive e razionali in grado di mantenere i livelli minimi di efficienza ed igiene delle forniture alimentari stabilite nelle schede tecniche e di adeguare e aggiornare lo stato dello stesso (adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze a cui deve assolvere e quindi con una impostazione " globale" della gestione del Servizio;

- l'ottimizzazione della qualità dei prodotti e servizi forniti mediante anche la più moderna strumentazione tecnica di gestione e le più moderne tecniche operative.

La fornitura prevede l'applicazione di criteri minimi ambientali così come previsto dall'art. 34 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Le derrate oggetto della fornitura sono dettagliatamente indicate nel successivo art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed elencate nella tabella "Offerta economica" presente tra i documenti di gara.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art. 1559 c.c. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato.

Art. 3 - CONDIZIONE DEI SERVIZI

La Società mantiene il completo controllo di coordinamento dell'attività di fornitura e l'Aggiudicatario garantisce:

- il livello di funzionalità richiesto;

- la verifica dello stato di conservazione degli alimenti forniti, di programmazione della manutenzione per evitare qualsiasi "difetto" ai prodotti forniti, sia in termini di igiene, salubrità. qualità e anche di aspetto esteriore dei prodotti consegnati, ecc.;

- la pianificazione e programmazione delle consegne, nonché le procedure informatizzate di gestione e archiviazione dei dati;

- il rispetto dei requisiti di sicurezza nell'operatività.

Art. 4 - MATERIALI E MEZZI

Sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo a canone:

- i mezzi e le attrezzature atte a soddisfare i Servizi, comprensive dei materiali di consumo necessari al loro corretto impiego, che dovranno essere mantenuti in ottimo stato di efficienza e rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul territorio nazionale;
- i materiali di consumo che devono essere adeguati in quantità e tipo di impiego;
- la gestione del corretto smaltimento dei materiali di risulta derivanti dai Servizi;
- la gestione della logistica al fine di mantenere i livelli di servizio stabiliti.

4.1 Prodotti

L'Aggiudicatario si impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio, oggetto della presente gara, esclusivamente prodotti di qualità. I prodotti dovranno essere rispondenti ai requisiti di legge e di regolamento vigenti sul territorio nazionale in materia. La Società si riserva il diritto di verificare in qualsiasi luogo o momento la corrispondenza dei prodotti impiegati ai requisiti richiesti.

Le caratteristiche dei prodotti, imballaggi e trasporti saranno illustrati nel successivo art.8.

4.2 Mezzi

L'Aggiudicatario non potrà usare mezzi, oggetti, attrezzature di qualsiasi genere e natura di proprietà della Società salvo non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società stessa.

Art. 5 - PERIODO ISTRUTTORIO DI OSSERVAZIONE

É previsto un Periodo Istruttorio di Osservazione la cui durata dovrà essere definita nell'ambito del Contratto in accordo tra Fornitore e Società.

Durante tale periodo la Società fornirà all'Aggiudicatario tutte le informazioni necessarie ad acquisire tutte le cognizioni gestionali e tecnico operative della Società medesima, anche autorizzando sopralluoghi presso i centri cottura.

Durante questo periodo il Fornitore si impegna a:

- Erogare i Servizi previsti nel Contratto, nella loro totalità e con i Livelli di Servizio e, ove possibile, secondo le modalità già precedentemente in uso presso i siti della Società;
- Aggiornare, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei prodotti oggetto di fornitura e servizi (divisi per sito) con traduzione degli stessi su supporto informatico.

La Società e l'Aggiudicatario, durante questo periodo, redigeranno in contraddittorio apposito verbale contenente la descrizione delle forniture effettuate. A tale verbale sarà allegata tutta la documentazione disponibile relativamente alle consegne effettuate.

Nel verbale di consegna verrà altresì dettagliatamente descritto lo stato di consegna dei prodotti al fine di consentire alla Società e al Fornitore di eliminare qualsiasi divergenza di vedute o difformità di interpretazioni riguardo le prestazioni previste nei documenti contrattuali.

Durante il Periodo Istruttorio di Osservazione, la Società avrà la facoltà di effettuare secondo i tempi definiti nell'ambito del Contratto in accordo tra la Società medesima e l'Aggiudicatario le seguenti verifiche:

- la verifica effettiva della capacità del Fornitore di effettuare il servizio;
- la verifica tecnica delle sedi di produzione e di deposito dei prodotti oggetto di fornitura.

In tali verifiche l'Aggiudicatario darà evidenza dei contratti stipulati con fornitori terzi e degli aggiornamenti di pianificazioni / previsioni, nei limiti e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs 196/20013 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 6 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto comprende la fornitura di Prodotti Alimentari Surgelati e dei Servizi annessi per complessivi **€ 455.556,09** IVA esclusa.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

L'appalto in oggetto ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara, ovvero del verbale di consegna in via d'urgenza.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato possibile per Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. individuare il nuovo contraente, la Ditta affidataria è tenuta a garantire la prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni fino all'individuazione dello stesso e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

I quantitativi relativi la fornitura sono presunti, non sono impegnativi per Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., in quanto il consumo è subordinato al numero dei bambini frequentanti e ad altre cause e circostanze non prevedibili a priori. Pertanto, la fornitura dovrà essere eseguita per quantitativi maggiori o minori, sempre entro i limiti di legge, senza che la ditta fornitrice possa pretendere compensi di alcun genere.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo della fornitura indicativa offerto dall'Aggiudicatario. I prezzi unitari per articolo risultanti dall'offerta aggiudicata, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno da parte dei servizi a cui sono destinate durante il periodo di durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di derrate necessari per la preparazione dei pasti sulla base dei menù programmati e sulla base delle presenze.

I prezzi delle derrate sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'Aggiudicatario in fase di gara.

Art. 7 - SEDI DELLE STRUTTURE DA FORNIRE

La fornitura sarà destinata a tutte le sedi, destinatarie del servizio, che si trovano sul territorio di Marino. Durante il periodo estivo i punti di consegna potranno essere ridotti in relazione all'organizzazione dei servizi estivi.

Le sedi individuate per la fornitura e le relative ubicazioni sono nel Comune di Marino.

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. si riserva la facoltà di aumentare, diminuire o modificare i punti di consegna senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità a vario titolo. In ogni

caso Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. provvederà a dare tempestiva comunicazione di dette variazioni alla ditta aggiudicataria.

Art. 8 - CARATTERISTICHE DI PRODOTTI, IMBALLAGGI E TRASPORTI

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di qualità sia dal punto di vista igienico che merceologico;
- essere corrispondenti a tutte le normative vigenti alla data odierna ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle sul confezionamento e l'etichettatura, le etichette dovranno riportare indicazioni il più possibile esaurienti, in lingua italiana, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2017 che ha recepito il REG. UE 1169/2011 e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
- essere trasportati con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di temperatura previste dalla vigente normativa;
- consegnati in confezioni originali, chiuse e sigillate alla produzione, in modo da garantire l'autenticità del prodotto e l'impossibilità di manomissioni. I prodotti consegnati devono essere integri, privi di muffe, parassiti, difetti merceologici, possedere i caratteri organolettici specifici dell'alimento;
- dovrà essere certificato che i prodotti non sono modificati geneticamente in conformità alle vigenti norme in materia;
- gli alimenti non devono contenere coloranti artificiali, conservanti ed esaltatori di sapidità (glutammato monosodico);
- la data di scadenza deve essere ben leggibile sulla confezione, tutti i prodotti confezionati al momento della consegna dovranno avere ancora almeno il 75% della loro vita commerciale;
- essere di produzione nazionale o comunitaria.

Ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare si richiede inoltre:

1) di essere in regola con l'autocertificazione di implementazione e gestione di un sistema di autocontrollo aziendale secondo il sistema HACCP, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Comunitari 852/04/CE, 853/04/CE e 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari;

2) di adempiere agli obblighi previsti dal REG 178/02/CE in materia di tracciabilità e richiamo dei prodotti alimentari.

Il presente appalto prevede l'applicazione di criteri minimi ambientali per la fornitura di derrate alimentari così come previsto dall'art. 34 del D. lgs n. 50 del 2016. Le specifiche tecniche previste per la categoria "derrate alimentari" sono elencate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti.

È fatto obbligo, inoltre, al Fornitore di consegnare, su richiesta, derrate alimentari diverse da quelle richieste in sede di gara, che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione di diete particolari, ricorrenze e/o allo scopo di migliorare la qualità dell'alimentazione dell'utenza.

8.1 Requisiti degli imballaggi

Corrispondenza a quanto previsto dai Reg. CE 1935/2004 e 10/2011.

L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. D, E e F della parte IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

sostituito dall'allegato III ex art. 35 della legge n. 108/2021, così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, e comunque nel rispetto della normativa vigente, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare tipo di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare).

8.2 Trasporti

Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Mezzi di trasporto su ferro
- Veicoli, almeno euro 4
- Veicoli elettrici
- Vetture ibride

L'offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

Art. 9 - OGGETTO E QUANTITÀ DELLE FORNITURE

L'aggiudicatario dovrà fornire alla Società i prodotti surgelati di cui alla scheda tecnica presente nei documenti di gara.

I prodotti oggetto del presente appalto sono quelli indicati nell'allegato 1.A (Modello "Offerta Economica") parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto. Essi devono possedere le caratteristiche precisate nel presente Capitolato e nelle Schede Tecniche Alimenti.

Ogni prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie. Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni manifeste. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto. I prodotti consegnati devono

essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica.

I prodotti di provenienza biologica dovranno rispondere inoltre ai requisiti di etichettatura previsti specificamente per i prodotti biologici.

È tassativamente vietata la fornitura di prodotti con origine transgenica o sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).

9.1 Definizioni

Ai fini del presente capitolato si intendono per:

a. **prodotto convenzionale:** Prodotto alimentare ottenuto con metodi che non rientrano nelle definizioni di cui ai punti che seguono;

b. **prodotto biologico:** Prodotto alimentare ottenuto con metodo biologico in conformità al Regolamento CE 834/07 e successive modifiche e integrazioni;

c. **prodotto da produzione integrata:** Prodotto alimentare ottenuto con metodi di produzione integrata attuati secondo le linee giuda del Decreto Mipaf 2722 del 17/4/2008 o il sistema descritto nella norma UNI 11233;

d. **prodotto a indicazione e a denominazione d'origine:** Prodotto alimentare con indicazione geografica determinata in conformità ai Regolamenti CE n. 509/2006, 510/2006, 479/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

e. **prodotto da filiera corta:** Prodotto alimentare proveniente da una filiera di approvvigionamento che riduce il numero degli intermediari commerciali e con caratteristiche definite di stagionalità e sostenibilità ambientale;

f. **prodotto a km zero:** Prodotto la cui zona di produzione sia collocata quanto più in prossimità della sede di consegna;

g. **prodotto equo e solidale:** Prodotto alimentare proveniente da aziende appartenenti al circuito del commercio equo e solidale e cooperativistico;

Art. 10 - TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI (Reg. CE 1169/2011- D. Lgs. 231/2017)

Ogni prodotto dovrà riportare in etichetta, obbligatoriamente, indicazioni concernenti la propria origine e quindi la filiera.

Art. 11- PERIODICITÀ DELLE CONSEGNE

Si riporta di seguito la tabella indicante la periodicità delle consegne dei vari prodotti. Il Fornitore è obbligato a rispettare gli orari di consegna indicati, salvo successivi e diversi accordi con l'ufficio acquisti.

Orari di consegna	
07:00/11:00	**09:00/11:00**

I giorni di consegna saranno stabiliti successivamente in accordo con l'ufficio acquisti.

Le quantità delle derrate da fornire è predefinito, così come indicato nella offerta economica presente nei documenti di gara ed indicato tra gli allegati al numero 1.A.

Art. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Invio degli ordini: gli ordini delle derrate sono inviati al fornitore dagli uffici competenti, entro sette giorni antecedenti la data di consegna. L'ordine sarà inviato con le modalità concordate mediante utilizzo del fax o di eventuali altre modalità informatiche indicate dall'Aggiudicatario e subordinatamente alla realizzabilità delle stesse.

Consegne: il fornitore deve provvedere alla consegna delle derrate secondo il piano di consegne stabilito al precedente art. 11 nelle ore indicate, indipendentemente dalle condizioni stagionali e di viabilità. La consegna si intende comprensiva del trasporto, scarico e consegna direttamente presso le dispense o i magazzini dei singoli Centri cottura, nelle quantità richieste ed entro gli orari definiti, in imballaggi idonei, con le modalità stabilite dal presente capitolato tecnico generale d'appalto. Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna in base alle indicazioni del referente di ogni singolo servizio, in qualunque piano o luogo essi siano ubicati, con mezzi idonei ed autorizzati in relazione al tipo di prodotto trasportato, garantendo il mantenimento della temperatura in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni indicate dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato, dovrà avvertire immediatamente gli uffici aziendali competenti concordando, se possibile, una variazione della fornitura.

In caso di ritardata o mancata consegna, Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni al Fornitore inadempiente. Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei prodotti consegnati; copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità ed ai pesi richiesti: eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate. I quantitativi minimi e/o massimi richiesti sono quelli indicati nelle schede di offerta economica, mentre non è previsto un importo minimo di consegna.

Il fornitore assume a proprio carico l'espletamento di tutte le pratiche relative all'osservanza della normativa vigente in tema di trasporto, trattamento e commercio della merce oggetto della presente fornitura; pertanto, la Società è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 13 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E CONTROLLI

La qualità, le caratteristiche organolettiche ed igienico sanitarie della merce potranno essere accertate:

a) con opportuni sopralluoghi nei centri di deposito e di produzione e di quant'altro faccia parte della organizzazione del Fornitore e, dopo la consegna della merce, nelle cucine delle diverse strutture; tali sopralluoghi saranno effettuati da parte di personale interno/esterno incaricato da Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.;

b) con specifiche analisi chimico-fisiche, microbiologiche e batteriologiche. Tali controlli consisteranno in prelievi periodici effettuati a cura del laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana.

In ogni caso, in relazione alla qualità dei prodotti forniti, l'Ente aggiudicatore si riserva di indicare nel contratto definitivo tutti i controlli che verranno effettuati al momento della fornitura.

Nel caso in cui Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. ritenesse necessario effettuare ulteriori analisi di laboratorio, le spese relative saranno a totale carico del Fornitore.

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto, o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro e non oltre 24 ore dalla contestazione.

Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non provveda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., invierà la merce agli organi sanitari per gli adempimenti di competenza.

L'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto a libero mercato, in altro esercizio commerciale, di uguale quantità e qualità di merce addebitando la relativa spesa alla ditta aggiudicataria, la quale sarà tenuta altresì al risarcimento di ogni altra spesa e/o danno. Di fronte ad inadempienze tali da rendere opportuno il sequestro dei prodotti o di parte degli stessi, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni verbale redatto, oltre l'obbligo per la ditta di sostituire il prodotto non idoneo.

Art. 14 - COSTI DELLA SICUREZZA

Trattandosi di mera fornitura non si evidenziano rischi interferenziali e quindi non sono quantificati i relativi costi.

Rimane tuttavia in capo alle imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 97, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, l'obbligo di indicare i costi aziendali della sicurezza riferiti alla fornitura oggetto del presente capitolato.

L'impresa partecipante dovrà indicare specificamente i propri costi aziendali della sicurezza, esponendoli in termini di incidenza percentuale sull'offerta economica all'interno degli allegati 1.A "Modulo Offerta Economica". Tali costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture messe a gara e saranno presi in considerazione nella verifica delle offerte anormalmente basse.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

Tutte le spese necessarie alla fornitura in oggetto sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Ogni responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovessero derivare alla Società o a terzi nell'espletamento della fornitura, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza riserve od eccezioni.

L'Aggiudicatario dovrà immediatamente sostituire a proprie spese la merce rifiutata perché non rispondente alle caratteristiche merceologiche del capitolato o perché difettosa, avariata o non idonea ad essere impiegata secondo le necessità del servizio.

Il Fornitore è tenuto alla verifica della correttezza della qualità, quantità, consegna e modalità delle forniture, nonché dell'applicazione dei sistemi di controllo sulla qualità delle derrate e cioè sull'osservanza delle norme di cui al D. Lgs. n. 193/2007.

Tutti i prodotti dovranno viaggiare in automezzi idonei per la specifica merce, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa. I colli rispondenti all'ordine trasmesso e consegnati ad ogni singola struttura dovranno essere corredati dal documento di trasporto (i cui estremi dovranno essere richiamati in

fattura). Saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico della merce.

Per esigenze eccezionali possono essere richieste consegne con periodicità diverse da quelle indicate, senza aggravio di spese per la Società. In nessun caso è ammessa la consegna della merce in assenza del personale della Società. In caso di agitazioni sindacali del personale della ditta o dei suoi incaricati, il fornitore dovrà provvedere a consegne integrative il giorno precedente la sospensione della fornitura.

La ditta si impegna a comunicare, prima dell'inizio del rapporto, il nominativo di un referente qualificato che sia in grado di constatare personalmente e rimuovere disservizi e disguidi.

L'Aggiudicatario con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto o di eventuali proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti alla fornitura appaltata contro i seguenti rischi:

A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la Società) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;

- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga, previa autorizzazione della Società), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa alla Società prima dell'inizio del contratto.

Art. 16 - PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna ad impiegare nell'esecuzione dei Servizi esclusivamente suo personale dipendente.

L'Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Aggiudicatario si impegna altresì a:

- impiegare personale che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso la Società, impegnandosi nel contempo a sostituire, a richiesta della Società o su propria iniziativa, quegli elementi che siano motivo di lagnanze;

- garantire il rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro;

- far osservare al proprio personale tutte le prescrizioni vigenti all'interno dello stabilimento, a mezzo di cartelli e segnali vari;

- esercitare tramite il proprio Preposto un'assidua sorveglianza sull'operato del proprio personale, nelle aree dove si svolgono le attività, al fine di far espletare ai propri dipendenti esclusivamente ed assolutamente le attività sancite nei documenti contrattuali;

- concordare con la Società le modalità di esecuzione del Servizio da svolgere in modo che lo stesso non intralci né disturbi il normale svolgimento delle attività della Società;

- non far permanere il proprio personale, se non diversamente autorizzato, in aree di pertinenza della Società al di fuori del proprio orario di lavoro;

- impedire che il proprio personale acceda ad aree diverse da quelle pertinenti l'erogazione del servizio;

- garantire l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche della tipologia d'impianto, delle macchine e delle attrezzature in dotazione, fornendo elenco dei nominativi degli operatori che dovranno essere in possesso di un titolo formativo come da Del. G. Reg. Lazio 825/2009;

- garantire l'impiego di personale specializzato e ben addestrato;

- in conformità al disposto dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale dell'Appaltatore dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- garantire il possesso e la validità di tutte le autorizzazioni di legge, permessi e licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi;

- far rispettare al proprio personale il divieto di uso degli attrezzi, utensili ed altro materiale di proprietà della Società se non preventivamente autorizzato per iscritto dalla Società stessa.

L' Aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi dell'organizzazione delle risorse con le quali erogherà il servizio e dovrà impegnarsi nella maggior continuità possibile nella composizione del personale dando tempestiva comunicazione in caso di variazioni.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario sia nei confronti della Società Committente che di terzi.

L'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nell'esecuzione dei Servizi, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme legislative, regolamentari, previdenziali, assicurative e di contratto collettivo di categoria che siano applicabili ai propri dipendenti ivi comprese le norme relative alla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad applicare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni di legge, di regolamento e di contratto su richiamate producendo alla Società tutta la documentazione comprovante l'esatto assolvimento degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla disciplina applicabile indicata in via esemplificativa e non esaustiva ai paragrafi che precedono.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Aggiudicatario in relazione all'eventuale responsabilità solidale per la corresponsione dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti ai lavoratori dipendenti dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario solleverà la Società da ogni e qualsiasi pretesa economica e/o responsabilità conseguente dal rapporto di lavoro intercorrente fra l'Aggiudicatario ed il personale di quest'ultimo.

L'Aggiudicatario solleverà la Società da ogni e qualsiasi pretesa economica e/o responsabilità diretta o indiretta conseguente il rapporto di lavoro intercorrente fra l'Aggiudicatario ed il personale di quest'ultimo.

L'Aggiudicatario solleverà la Società da qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi al personale dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, che ricadrà pertanto, esclusivamente sull'Aggiudicatario.

Infine, la Società e l'Aggiudicatario si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rispettare la normativa vigente in materia giuslavoristica anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato.

Resta inteso che nel caso di eventuali inadempimenti alle obbligazioni di cui al presente articolo e/o alla normativa in esso richiamata da parte dell'Aggiudicatario, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

18.1 L'Aggiudicatario dichiara di conoscere e condividere la politica ambientale, salute e sicurezza della Società e di fornire il proprio supporto per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento individuati e definiti.

In particolare, con riferimento al Servizio reso, l'Aggiudicatario si impegna affinché le attività svolte in favore della Società siano espletate in accordo con i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, nonché con i requisiti cogenti in materia di gestione e tutela ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'Aggiudicatario nell'ambito delle attività svolte, dovrà operare in conformità alle suddette norme e produrre la documentazione necessaria, in accordo alle procedure della Società, a supporto dell'oggettiva evidenza di conformità ai requisiti della stessa.

L' Aggiudicatario si obbliga ad osservare ed a far osservare tutte le norme vigenti in materia di ambiente, di igiene, di prevenzione degli infortuni, di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.

18.2 L' Aggiudicatario si impegna per sé, per il proprio personale ed in genere per il personale che opererà per suo conto, ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei propri dipendenti, dei dipendenti della Società, o di Terze Parti che operassero all'interno del Sito nonché per evitare danni ai beni della Società dei dipendenti della Società o di Terze Parti.

18.3 L' Aggiudicatario si obbliga ad osservare le norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale degli appositi D.P.I.- Dispositivi di Protezione Individuale- atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori da svolgere e di cassette di pronto soccorso opportunamente ubicate.

18.4 L' Aggiudicatario garantisce che il proprio personale è adeguatamente formato e informato sulle attuali norme e leggi vigenti in materia di sicurezza, nonché in merito alle disposizioni che la Società riterrà opportuno comunicare al Fornitore medesimo non soltanto in materia di sicurezza.

18.5 L'Aggiudicatario prende atto ed accetta sin d'ora che la Società si riserva la facoltà di introdurre, nel periodo di validità ed efficacia del Contratto le varianti in materia di gestione della sicurezza sul lavoro ed igiene che riterrà opportuno adottare.

18.6 In virtù di quanto sopra, l'Aggiudicatario in proprio e per i suoi dipendenti garantisce e solleva da ogni responsabilità la Società e il personale da essa preposto alla direzione e alla sorveglianza da qualsiasi pretesa e/o azione rivendicata da terzi, derivante da inadempienze sue e dei suoi dipendenti agli obblighi previsti nel presente articolo.

18.7 Infine, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro anche se non espressamente richiamata nel testo del presente Capitolato.

18.8 In caso di inosservanza delle Norme di Salute e Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente e/o delle istruzioni scritte e fornite e/o della mancata attuazione di quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, la Società potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 19 - PREPOSTO DELL'AGGIUDICATARIO E RESPONSABILE OPERATIVO DELLA SOCIETÀ

L'Aggiudicatario si impegna, salvo diverso accordo con la Società, a nominare un suo Preposto che curi il coordinamento delle attività eseguite dai dipendenti dell'Aggiudicatario e che costituisca l'unica ed esclusiva interfaccia nei confronti della Società.

Il Preposto sarà tenuto a redigere mensilmente un rapporto analitico delle consegne effettuate da consegnare alla Società per la verifica e l'accettazione degli stessi da parte di quest'ultima.

Per parte sua la Società nominerà quale proprio responsabile e referente nei confronti dell'Aggiudicatario un proprio Responsabile Operativo (Site Manager). La nomina del Responsabile Operativo potrà essere revocata dalla Società in ogni momento con comunicazione scritta da inviarsi all'Aggiudicatario contenente l'indicazione di un nuovo responsabile che sostituisca il precedente.

Tra i compiti a carico del Preposto sopra introdotto, rientra l'obbligo di partecipare ad incontri periodici con il Responsabile Operativo della Società, finalizzati all'analisi del servizio svolto e ai relativi margini di miglioramento.

Il preposto dell'Aggiudicatario ed il Responsabile Operativo della Società potranno liberamente interfacciarsi per un'ottimale gestione del contratto.

Art. 20 - AUTORIZZAZIONI

L' Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, permessi e licenze necessari per la prestazione dei Servizi in base a qualsiasi legge, decreto o atto governativo, regolamentare o amministrativo applicabile (la "Normativa") e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti in detti atti garantendo alla Società che, per tutta la durata del Contratto, sarà in grado di fornire tutti i Servizi nel pieno rispetto di tale Normativa applicabile.

L' Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione contrattuale tutte le norme e prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

L' Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei Servizi e, pertanto si obbliga a comunicare eventuali variazioni intervenute.

Art. 21 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale incaricato della Società, della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'Assuntore.

La fattura elettronica dovrà contenere, oltre il CIG identificativo della gara, anche il numero, la data dell'ordine di acquisto e la struttura servita.

Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, riportare prezzi relativi alle unità di misura indicate in offerta oppure alla singola confezione di vendita (il prezzo della confezione di vendita dovrà essere formulato sulla base del prezzo dell'offerta di gara ed al peso netto della confezione). Dovrà essere emessa una fattura unica mensile e relativa ai singoli Centri di cottura, con elencati i documenti di trasporto e quindi le quantità relative di ogni prodotto consegnato per ogni singolo Centro cottura. Deve essere specificato o direttamente in fattura o tramite un allegato l'indicazione dell'importo di ogni singola struttura sia del valore imponibile sia dell'iva al fine di semplificare al massimo le operazioni di liquidazione, fermi restando i vincoli normativi, fiscali e di contabilità pubblica (split payment).

Le fatture mensili dovranno corrispondere alla merce effettivamente ordinata e consegnata alle singole strutture (come risultante dai documenti di trasporto) già tenuto conto di eventuali resi/rettifiche delle merci (per es. per non conformità segnalate dai servizi oppure rilevate dallo stesso fornitore) effettuati nell'arco temporale di riferimento della fattura (es. la fattura relativa al mese X dovrà già tenere conto delle quantità definitivamente consegnate dopo i resi o storni effettuati entro l'ultimo giorno dello stesso mese X). Solo in caso di eventuali difformità rilevate nella fattura (sia in relazione alle quantità indicate rispetto a quelle consegnate, sia in relazione a prezzi o tipologie di merci) il committente provvederà a comunicare tali difformità al fornitore, per l'emissione della relativa nota di accredito.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a: Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A..

Art. 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto

dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R o via PEC da parte della Società.

Art. 23 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compresi la predisposizione delle derrate per la consegna, il trasporto e la consegna presso le singole strutture. I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per il primo anno di contratto. Dal secondo anno interverrà la revisione dei prezzi, nei termini di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che sarà operata sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione Generale della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. sulla base dei costi standardizzati forniti dall'ISTAT e pubblicati in Gazzette Ufficiale e, ove necessario, su quelli forniti dalla Camera di Commercio.

Inoltre, relativamente ai contratti di forniture restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) riferita all'anno precedente e verrà riconosciuta a partire dal secondo anno contrattuale, sulla base del 75% della variazione percentuale ISTAT.

La variazione percentuale, come sopra definita e da applicare ai prezzi, verrà arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 o inferiore a 5.

Il listino di riferimento sarà quello del primo lunedì- se non festivo- di ogni mese (se festivo si intende il martedì o il primo giorno utile) e che l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere nel medesimo giorno alla Società.

L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento agli ordini non ancora effettuati.

Art. 24 - ORARIO DI SERVIZIO, REPERIBILITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E GESTIONE EMERGENZE

Le prestazioni relative ai Servizi si svolgeranno, di norma, entro il normale orario di servizio della Società secondo quanto disciplinato nel precedente art.11. Qualora per obiettive e documentate esigenze di sicurezza, di disponibilità o di emergenza, fosse necessario espletare alcune consegne fuori dei detti orari o

che queste vengano eseguite in più riprese, la Società può dare indicazioni in tal senso. L'Aggiudicatario dovrà adeguarsi alle disposizioni della Società anche se dovessero emergere nel corso della durata del contratto.

L' Aggiudicatario dovrà assicurare la reperibilità, in ogni giorno ed a qualsiasi ora, del personale tecnico necessario all'effettuazione di consegne in emergenza. Al fine di poter realizzare gli interventi di cui sopra al di fuori di tale orario di servizio, l'Aggiudicatario indicherà la persona responsabile di tale Servizio.

Art. 25 - REPORTISTICA E MONITORAGGIO

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire al Rappresentante Operativo della Società i dati necessari al monitoraggio dei Servizi con evidenza di indicatori che andranno successivamente definiti tra le parti. La Società e l'Aggiudicatario, durante il Periodo Istruttorio di Osservazione, predisporranno in formato elettronico modelli di Report che avranno la funzione di dettagliare su base mensile e per ogni diversa tipologia dei Servizi i singoli indicatori.

Il servizio di reportistica potrà essere prestato dall'Aggiudicatario per tutta la durata del Contratto in relazione ad ogni Servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inviare i Report alla Società, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello oggetto della reportistica, e a dettagliare i singoli indicatori sia in forma disaggregata che aggregata, pena l'applicazione delle Penali di cui all'ART. 27.

Art. 26 - VERIFICHE E AUDITS

La Società ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione da parte dell'Aggiudicatario delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto. L'Aggiudicatario, pertanto, ha l'obbligo di consentire alla Società la realizzazione di eventuali controlli ed ispezioni da questa richiesti e che saranno eseguiti da personale qualificato della Società o da Terze Parti individuate dalla Società. L'Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare la piena collaborazione per agevolare le attività di verifica richieste dalla Società.

Qualora a seguito delle verifiche di cui sopra risulti la mancata o insufficiente esecuzione di uno o più Servizi, la Società, previa contestazione immediata all'Aggiudicatario, potrà richiedere a questi il corretto adempimento della prestazione ritenuta dalla Società incompleta o non esatta senza alcun costo aggiuntivo per la Società.

Qualora non fosse possibile porre rimedio alla mancata, incompleta o carente prestazione del Servizio erogato dall'Aggiudicatario o qualora questo ultimo, a sola discrezione della Società, non fosse più di alcuna utilità, la Società potrà detrarre dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario per il mese di riferimento la quota parte relativa al costo di tali forniture, oltre ad applicare all'Aggiudicatario una penale determinata sulla base del successivo art.27 fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società di risolvere il Contratto e richiedere il risarcimento del danno qualora la mancata, incompleta o carente prestazione del Servizio erogato dall'Aggiudicatario sia tale da compromettere irrimediabilmente, ad insindacabile e motivato giudizio della Società, la qualità della fornitura resa dall'Aggiudicatario;

Qualora la Società fosse sottoposta a procedure di revisione da enti di controllo interni e/o esterni alla stessa, l'Aggiudicatario consentirà al personale della Società che procede al controllo o a Terze Parti dalla medesima

individuate di accedere alle strutture utilizzate dall'Aggiudicatario così come di adoperarsi per fornire quanto richiesto dagli organi di controllo previa predisposizione di un piano concordato.

Resta inteso tra le Parti che verrà eseguito almeno un Audit annuale per il quale l'Aggiudicatario consentirà l'utilizzazione di proprie risorse senza oneri aggiuntivi a carico della Società.

Eventuali ulteriori Audit richiesti dalla Società saranno eseguiti in modo da non intralciare la regolare erogazione dei Servizi fermo restando la disponibilità delle risorse dell'Aggiudicatario per l'esecuzione.

Art. 27 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore e quanto previsto dall'art. 5 “Periodo istruttorio di osservazione”, qualora la Società, a seguito di verifiche sul servizio reso dall'Aggiudicatario, riscontrasse la mancata rispondenza dello stesso ai Livelli di Servizio specificati nelle schede tecniche, avrà diritto di applicare le corrispondenti Penali così come dettagliate successivamente. Le Penali verranno applicate in detrazione sui mandati di pagamento e pertanto, comporteranno la riduzione di corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario. In ogni caso la Società potrà applicare all'Aggiudicatario Penali sino a concorrenza massima pari al 10% del valore annuo del Servizio (così indicato nel Contratto). Oltre tale limite la Società avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle Penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere in capo alla Società il diritto di applicare la penale medesima.

Qualora all'Aggiudicatario vengano applicate più di 3 (tre) penali, nel corso di 3 (tre) mesi consecutivi, o applicate 4 (quattro) penali nel corso di 12 (dodici) mesi consecutivi, la Società avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

L'Aggiudicatario in deroga a quanto previsto dall'art. 1384 c.c. rinuncia espressamente sin d'ora al diritto di richiedere la riduzione delle penali così come determinate ai sensi del presente articolo.

Nel caso di reiterato ritardo o inadempimento, la Società, a suo insindacabile giudizio, qualora non voglia risolvere il contratto per inadempimento, avrà il diritto a far completare le prestazioni oggetto del Servizio a cui il ritardo o l'inadempimento si riferisce, a terzi, addebitandone il maggior costo all'Aggiudicatario previo avviso dello stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento danni.

La conformità della merce consegnata rispetto alle prescrizioni di capitolato è effettuata presso i punti di consegna della fornitura direttamente dal personale operante nei diversi centri cottura, secondo le procedure previste, e nel caso, dall'ufficio competente della Società. In ogni caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto da parte dell'Aggiudicatario, la Società invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente documento.

In caso di contestazione l'Aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Società nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Società, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà, oltre a quanto precedentemente indicato, all'applicazione delle seguenti penalità nei seguenti casi particolari:

a) in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati o non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato oppure difformi per qualità e marchio dalla scheda prodotto

di cui all'offerta, o comunque difformi dalle prescrizioni di legge, sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00 per ogni servizio in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.

b) in caso di consegna di merce non corrispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente e dal presente capitolato o nel caso fossero trovati corpi estranei nei prodotti, sarà applicata una penale da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.000,00:

c) in caso di consegna di una quantità di merce non corrispondente a quella ordinata e non sufficiente alla preparazione dei pasti, potrà essere applicata una penale fino all'importo massimo di € 200,00 fatta salva l'integrazione da parte del fornitore in tempi utili;

d) in caso di mancata consegna dei prodotti alimentari nei termini temporali fissati, o di ritardo della consegna rispetto a tali termini, Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 150,00 per ogni servizio in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;

e) in caso di mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente capitolato la Società potrà applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00 per ogni mancata sostituzione e/o per ogni servizio in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;

f) in caso di mancata consegna di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (dietetici o per la prima infanzia) potrà essere applicata una penale fino ad un massimo di € 300,00;

g) in ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura e/o consegna stabilite dal presente capitolato o da norme di legge sarà applicata una penale fino ad un massimo di € 300,00 per ogni fornitura e/o per ogni servizio in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi;

h) in caso di mancata trasmissione della reportistica mensile di cui al precedente art. 25, o di non conformità di detta reportistica rispetto a quanto indicato al medesimo articolo, verrà applicata una penale pari a € 100,00; in caso di mancata trasmissione della reportistica annuale di cui al precedente art. 25, o di non conformità di detta reportistica rispetto a quanto indicato al medesimo articolo, verrà applicata una penale pari a € 300,00.

L'Aggiudicatario non può in nessun caso sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui ci fossero controversie con Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

In caso d'inadempimento dell'Aggiudicatario è inoltre prevista la possibilità per la Società di reperire i prodotti presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti. Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Società mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Aggiudicatario inadempiente. In alternativa la Società potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 28 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 28 - CAUZIONE DEFINITVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione. L'importo della garanzia definitiva sarà in ogni caso precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del 16/09/2022 - N. 193 (G.U. del 14/12/2022 n. 291) contenente il " Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni".

L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto previsto all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; per poter beneficiare della riduzione, l'impresa aggiudicataria dovrà allegare alla garanzia, copie delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Società, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Società.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Società, della cauzione provvisoria di cui al punto 4.2.1 lettera e) del disciplinare di gara.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 29 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

È vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione sotto qualsiasi forma dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dei Servizi è vietata, salvo il preventivo consenso scritto della Società.

Pertanto, qualsiasi cessione operata dall'Aggiudicatario in contrasto con il divieto di cui sopra, è senza effetto nei confronti della Società.

Art. 30 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

È fatta salva la facoltà di Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, e ritenere definitivamente la cauzione con riserva del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'Aggiudicatario.

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite

Art. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o attraverso PEC, nei seguenti casi:

a) verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) in un trimestre di 10 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;

b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;

c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;

d) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;

e) sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte di Multiservizi dei Castelli di Marino Spa;

g) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;

h) in caso di cessione totale o parziale del contratto;

i) in caso di subappalto;

j) frode dell'Appaltatore.

In tali casi Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art.

1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'Aggiudicatario.

k) Sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip: Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d. l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, si riserva il diritto di recedere dal contratto, previa comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora relativamente alla fornitura di cui al presente Capitolato Speciale si accerti la disponibilità di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e l'Impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

Art. 32 - RISARCIMENTO DANNI

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'Aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 33 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle forniture per qualsiasi motivo, non rese dall'appaltatore, con addebito a quest' ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio.

Art. 34 - DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE

Con riferimento all'Art. 1467 del c.c. ed a parziale deroga del comma 2 dell'Art. 1664 del c.c. si stabilisce che:

- ove nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà derivate da cause di carattere straordinario tali da rendere troppo onerosa l'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto di chiedere alla Società, dandone immediata notifica scritta delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse;

- accertato il carattere straordinario di imprevedibilità delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità del contratto, l'Aggiudicatario non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso dal Contratto, salvo che la Società non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'Aggiudicatario stesso debba sostenere per superare le sopravvenute difficoltà.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, l'Aggiudicatario sarà obbligato a protrarre la prestazione dei Servizi per un periodo che verrà concordato tra le Parti, e che comunque non potrà essere inferiore a 120 (centoventi) giorni, dalla data di esercizio del diritto di recesso.

Art. 35 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO - RISOLUZIONE

La continuità di Servizio ed efficienza dell'Aggiudicatario nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, è espressamente riconosciuta come essenziale dalle Parti, salvo nei casi di forza maggiore come previsto dal successivo art. 42.

Pertanto, in caso di sciopero del proprio personale - che non sia a carattere nazionale - l'Assuntore dovrà comunque assicurare la fornitura dei Servizi, anche con soluzioni di emergenza.

In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario per 30 (trenta) giorni consecutivi degli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto della Società di richiedere il risarcimento di tutti i danni.

Art. 36 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE, AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO – RECESSO – RIUNCIA INDENNIZZO

In caso di cessazione temporanea o di riduzione anche parziale della attività della Società, per contrazione dell'attività aziendale o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario sarà tenuto a sospendere o ridurre le proprie prestazioni secondo quanto richiestogli dalla Società.

Nel caso di riduzione, l'Aggiudicatario avrà esclusivamente titolo per ottenere un corrispettivo proporzionalmente ridotto in ragione dei Servizi effettivamente eseguiti, restando escluso ogni suo diritto a qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Soltanto nel caso in cui la cessazione dell'attività della Società si protragga continuativamente per più di tre mesi, l'Aggiudicatario avrà titolo per recedere dal contratto, ferma restando l'esclusione di ogni diritto ad indennizzo o risarcimento.

La Società si riserva altresì la facoltà di ampliare le prestazioni oggetto del contratto, in funzione delle proprie mutate esigenze, attraverso emendamenti al Contratto sottoscritti tra la Società medesima e l'Aggiudicatario.

Art. 37 - ATTIVITÀ EXTRA-CONTRATTO

Tutte le forniture extra, che non ricadono in quelle previste dalla presente gara e che non sono quindi riconosciute economicamente, dovranno essere, in conformità ai criteri e principi stabiliti nel CM, preventivamente richieste e sottoposte ad esplicita approvazione da parte della Società, in conformità alle proprie procedure operative.

In particolare, le forniture extra saranno preventivate dall'Aggiudicatario sulla base di listini di mercato al netto dei ribassi offerti in sede di gara. Qualora l'importo delle forniture extra risultasse inferiore alla soglia fissata di € 1.000,00 la Società potrà assegnare la fornitura del servizio all'Aggiudicatario oppure si riserverà la facoltà di rivolgersi a terzi per valutare altre offerte.

Viceversa, per forniture con importi preventivati maggiori € 1.000,00 la Società provvederà ad acquisire ulteriori preventivi e valuterà la proposta migliore.

Art. 38 - TRASPARENZA

L'Aggiudicatario, si impegna nei confronti della Società, a gestire con la massima trasparenza:

- Tariffe

- Volumi
- Livelli di Servizio
- Tutti gli aspetti relativi a qualsiasi eventualmente richiesti dalla Società
- Variazione e/o migrazione di Servizi anche attraverso l'ausilio del sistema informativo utilizzato per la gestione delle attività operative e della relativa reportistica

L'Aggiudicatario accetta che per le forniture a richiesta sopra il limite di soglia, la Società si rivolga a Terze Parti per valutare le migliori condizioni tecnico-economiche di mercato.

La Società si riserva di effettuare, in autonomia dall'Aggiudicatario e/o a mezzo di Terza Parte indipendente, un sistematico processo di Benchmarking e di confronto con il mercato (a parità di condizioni tecnico-qualitative e di tempi di fornitura) interpellando Terze Parti qualificate, al fine di verificare la congruità di tariffe, volumi, livelli di servizio e di tutti gli aspetti relativi ai Servizi.

Art. 39 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario per sé e per il proprio personale è direttamente responsabile di qualsiasi evento dannoso, inclusi i danni da inquinamento, che possa accadere durante ed in dipendenza dell'erogazione del Servizio ai suoi dipendenti ed ai suoi beni destinati alle attività in oggetto, ai dipendenti ed ai beni della Società, nonché a terzi ed ai beni di terzi.

Art. 40 - ESONERO DA PRETESE DI TERZI

L'Aggiudicatario in proprio e per i suoi dipendenti garantisce e solleva da ogni responsabilità la Società da qualsiasi pretesa e/o azione rivendicata da terzi, derivante da inadempienze sue e dei suoi dipendenti. L'Aggiudicatario tiene altresì indenne la Società dal pagamento di qualsiasi somma dovuta a terzi in dipendenza del mancato rispetto di disposizioni di legge, del Contratto o di quelle previste dal CM.

In particolare, L'Aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione dei Servizi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e della tempestiva segnalazione alla Società - a mezzo raccomandata A/R o PEC - della necessità di adeguare gli asset conferiti a criteri di sicurezza. Pertanto, in caso di inadempimento del suddetto obbligo saranno a carico dell'Aggiudicatario le eventuali sanzioni, di qualunque tipo che, a seguito dell'effettuazione di verifiche previste dalle leggi vigenti in materia, siano comminate alla Società. Resta tuttavia espressamente inteso che qualora l'Aggiudicatario abbia segnalato come sopra alla Società la necessità di adeguare detti asset e la Società non abbia per iscritto disposto la esecuzione dei relativi adeguamenti, le eventuali sanzioni di qualunque tipo comminate alla Società a seguito delle verifiche di cui all'articolo che precede, resteranno ad esclusivo carico della Società.

Art. 41 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, la Società si riserva il diritto unilaterale di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, ed a suo insindacabile giudizio, con un preavviso all'Aggiudicatario da inviarsi almeno sei mesi prima dell'efficacia del recesso stesso, da inviarsi Via fax o PEC, previo pagamento del corrispettivo pattuito per le forniture già eseguite a fronte degli Ordini in corso, incluso i materiali acquistati espressamente per la fornitura dei Servizi, fino alla data di esecuzione del recesso. Inoltre, spetterà al fornitore un decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite.

Il decimo dell'importo delle forniture non ancora eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture già eseguite.

Le forniture, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma dell'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusivamente quelle già accettate dal responsabile aziendale per l'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 del medesimo articolo 109, D. Lgs. 50/2016.

Art. 42 - FORZA MAGGIORE

Per forza maggiore o caso fortuito si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Aggiudicatario e della Società e quindi non imputabile alle stesse. Tale evento dovrà essere supportato e giustificato da una idonea documentazione.

Il mancato Servizio erogato alla Società sarà quantificato di comune accordo e, per la parte di competenza, addebitato all'Aggiudicatario.

Nel caso non si ristabilisca rapidamente la normalità, le parti si accorderanno entro un periodo massimo di 3 (tre) giorni dall'inizio dell'evento di forza maggiore o di caso fortuito, sulle azioni da intraprendere.

Qualora la causa produttiva dell'evento di forza maggiore o di caso fortuito si protragga per un periodo eccedente i 15 (quindici) giorni e la Società e l'Aggiudicatario non abbiano convenuto sulle misure più opportune atte ad ovviare o minimizzare le conseguenze di tale fenomeno, si applicherà la seguente disciplina:

- nel caso in cui l'evento interessi entrambe le parti, ciascuna di esse potrà risolvere di diritto il contratto;
- nel caso in cui l'evento provochi l'impossibilità di esecuzione delle attività dell'Aggiudicatario, questi dovrà assicurare anche tramite ricorso ad eventuali terzi, la prosecuzione della fornitura dei Servizi contrattuali per un periodo in ogni caso non superiore a 120 (centoventi) giorni solari. Trascorso tale periodo, l'eventuale permanenza di operatività della causa di forza maggiore o del caso fortuito legittimerà la Società a risolvere di diritto il contratto;
- nel caso in cui l'evento sia riferibile esclusivamente alla Società, le obbligazioni contrattuali rimarranno sospese per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari, oltre i quali l'Aggiudicatario potrà non garantire la fornitura dei Servizi alla Società.

Art. 43 -TRASFERIMENTO DI SERVIZI

In caso di cessazione del contratto per scadenza o risoluzione (ma non per recesso), le parti si impegnano a fornirsi ogni reciproca assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento dei Servizi ad altro Fornitore o alla Società stessa. In particolare, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Società e di eventuali Terze Parti la documentazione operativa, il personale con opportune conoscenze e quanto altro necessario a garantire il corretto trasferimento dei Servizi.

Con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di recesso o di scadenza del contratto, la Società potrà richiedere all'Aggiudicatario di fornire assistenza per il trasferimento.

In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà diritto di applicare all'Aggiudicatario una Penale pari al 10% del corrispettivo previsto dal contratto, fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno.

Art. 44 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta la Società o l'Aggiudicatario richiedano di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'altra parte è tenuta ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

La Società e l'Aggiudicatario non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.

Art. 45 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto ed i relativi diritti ed obblighi da esso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e l'Assuntore sarà competente il Giudice Ordinario del Foro di Velletri con esclusione di qualsiasi ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 46 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento EU 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 sulla protezione dei dati personali. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018:

1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Stazione Appaltante, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (per l'individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.

3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nella Legge 167/2017.

5. Il Titolare del trattamento dei dati è la Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

6. Il Responsabile del trattamento è la figura di R.P.D. di Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

7. Al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dal D. Lgs. 101/2018.

8. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 22 e seguenti) nonché dall'art. 53 del Decreto legislativo del 18/04/2016 - N. 50 il quale prevede che: il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

Gli atti di cui al comma 2 art. 53 del codice, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

L'inosservanza dei commi 2 e 3 dell'art. 53 del codice per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

Sempre a norma dell'art. 53 del codice "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a) dell'art. 53 del Codice, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Art. 47 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica di qualunque genere al Contratto e/o ai suoi allegati sarà efficace per la Società e l'Aggiudicatario, solo se concordata tra le stesse per iscritto.

Art. 48 - STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto, tutte le spese inerenti e conseguenziale a questo, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Art. 49 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. L'appaltatore garantisce che le comunicazioni per posta elettronica certificata (PEC) e quant'altro, fatte pervenire da Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.

Art. 50 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs.196/2013, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Art. 51 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle disposizioni del Codice civile in materia di Contratti.